Civile Ord. Sez. 1 Num. 28803 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: CAIAZZO ROSARIO
Data pubblicazione: 10/11/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. [redacted] proposto da

[redacted], in persona del legale rappres. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], per procura speciale in atti;

-ricorrente-

-contro-

[redacted] in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to [redacted] per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza n[redacted]della Corte di Appello di Napoli, depositata in data 29.04.2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.10.2026 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.

RILEVATO CHE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [redacted] premesso di avere intrattenuto con il [redacted] presso l'Agenzia di [redacted], un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. [redacted], protrattosi fino al 27 gennaio 2011 (allorquando detto conto presentava un saldo pari ad € 11.584,27), chiedeva: di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per insanabile difetto di forma (ex artt. 117 D.lgs. n. 385/93, 1418 cc), del contratto di apertura di credito collegato al conto corrente n. [redacted] intestato alla società attrice ed oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, e delle clausole afferenti al tasso di interesse passivo, alla capitalizzazione trimestrale di interessi, e alle competenze, spese ed oneri applicate nel corso dell'intero rapporto, non preventivamente concordate, e di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice mediante pagamento di una somma di danaro da liquidare anche con valutazione equitativa; di accertare l'effettivo saldo alla data di chiusura del conto corrente (27.01.2011); di condannare la convenuta società alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, pari ad € 450.000,00, anche a mezzo di ctu contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° comma.

Con sentenza del 7.11.2017 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 100.754,60 oltre al tasso pari alla differenza tra il rendimento dei titoli di Stato a scadenza annuale e il tasso degli interessi legali ovvero quello di inflazione se superiore, dal 27.1.11 sino al soddisfo.

Con sentenza del 29.4.2022 la Corte territoriale rigettava l'appello del [redacted], osservando che: la produzione del contratto di apertura del conto corrente non era indispensabile a sostegno dell'azione di ripetizione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d'indebito, avendo la correntista depositato gli estratti-conto in primo grado, non relativi all'intero rapporto contrattuale; quanto alla incompletezza degli estratti conto, la sentenza del primo giudice non era stata efficacemente censurata nella parte in cui aveva evidenziato, recependo la ctu, riguardo agli estratti-conto, "*sporadiche e relative a brevissimi periodi interruzioni contabili, pertanto non rilevanti*" e, in ogni caso, la mancanza di alcuni di tali documenti non precludeva al correntista l'azione di ripetizione di indebito con riguardo ai periodi a cui si riferivano quelli prodotti; in ogni caso, la mancata produzione del contrato di apertura di conto corrente non era rilevante ai fini della validità della clausola della commissione di massimo scoperto, poiché essa era contenuta nel contratto di apertura di credito del 13.7.1999 e in quello dell'11.9.2001; circa l'eccezione di prescrizione, sebbene la banca non aveva l'onere di indicare specificamente le rimesse solutorie, avendo il Tribunale ritenuto la funzione ripristinatoria delle rimesse, la banca stessa, a fronte della ctu, e del ricalcolo delle poste con esclusione della commissione di massimo scoperto e dell'anatocismo per una parte del rapporto, avrebbe dovuto indicare specificamente le rimesse non aventi carattere ripristinatorio; l'eccezione di prescrizione non poteva essere reiterata in appello in quanto, ai fini della specificità del motivo di gravame, sarebbe stato necessario che la Banca prendesse posizione in ordine alle risultanze peritali (di natura percipiente), indicando le rimesse solutorie che sarebbero state trascurate nell'indagine; non avendo la banca appellante assolto tale onere nell'articolazione della censura, all'esito delle risultanze peritali, restava ferma la decisione del primo giudice nella parte in cui, sul presupposto della natura ripristinatoria dei versamenti effettuati dalla correntista, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione; non era stato efficacemente censurato il percorso motivazionale del Tribunale nella parte in cui aveva argomentato che la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente poteva rendere inoppugnabili gli accrediti

Diritto del Risparmio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e gli addebiti unicamente sotto il profilo meramente contabile, ma non pregiudicava la possibilità per il correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori che avevano dato luogo agli addebiti e agli accrediti.

[redacted] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi a due motivi. [redacted] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione e/o falsa interpretazione e/o errata applicazione degli artt. 116 cpc e 2033 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, per avere la Corte d'appello violato i principi in tema di onere della prova gravanti sul correntista che agisca nei confronti della banca per la ripetizione di somme illegittimamente pagate (erroneamente interpretando la ordinanza n. 1550 del 19.01.2022 della cassazione), nell'affermare che a tal fine non era necessario il contratto di conto corrente, e senza tener conto che il correntista non aveva prodotto tutti gli estratti-conto.

La ricorrente si duole altresì che la Corte d'appello, quanto alla questione relativa alla incompletezza degli estratti-conto, ha ritenuto la sentenza del primo giudice non efficacemente censurata, allegando di aver invece formulato una specifica critica.

Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa interpretazione e/o errata applicazione degli artt. 2697, 2946, 2948, cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte d'appello erroneamente rigettato il gravame in merito alla sollevata eccezione di prescrizione delle rimesse in conto corrente aventi natura solutoria, siccome genericamente proposta, in quanto a pag. 9 dell'appello era stata specificamente censurata tale statuizione, nell'allegare che la banca aveva dimostrato i singoli versamenti solutori prescritti mediante la ctp nel periodo dall'1.7.91 al 22.9.2003, tenuto conto che il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rapporto di conto corrente non era stato assistito da affidamento fino al 12.7.99, mentre dal 13.7.99 risultava un fido di ire 300 milioni.

Il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa interpretazione e/o errata applicazione dell'art. 1832 cc, per avere la Corte territoriale respinto il motivo di doglianza concernente il rigetto dell'eccezione, ribadita in sede di gravame, di decadenza del correntista dal diritto di impugnare gli estratti di conto corrente.

1). Il primo motivo è infondato.

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 20621/21; n. 21225/2022).

Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del suesposto principio, ritenendo dimostrati i vari indebiti sulla base del contratto di apertura di credito (per le c.m.s.) o sui documenti contabili utilizzati dal ctu (circa gli interessi anatocistici).

E' stato altresì affermato che in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione

Diritto del Risparmio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della prova di cui il correntista richiedente è onerato (Cass., n. 10293/2023; n. 22290/2023; n. 37800/2022).

Nella specie, la Corte d'appello ha accolto la domanda utilizzando la ctu che aveva, peraltro, rilevato che gli estratti-conto erano mancanti solo per brevissimi periodi, irrilevanti ai fini della ricostruzione dell'andamento del conto corrente. Inoltre, gli interessi anatocistici sono stati considerati non dovuti per il periodo anteriore all'1.7.2000.

2). Il secondo motivo è inammissibile. Invero, la Corte d'appello ha dapprima rilevato che la banca non aveva l'onere di indicare specificamente le singole rimesse, per poi affermare che, trattandosi di rimesse ripristinatorie (fatto incontestato essendo stato prodotto il contratto di apertura di credito) l'onere di indicazione specifica sussisteva in grado d'appello con riguardo alle risultanze peritali.

Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'*actio indebiti* assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria (Cass., n. 26897/2024; n. 21225/2022).

Nella specie, tuttavia, il difetto di specificità è stato ritenuto dalla Corte per la mancata confutazione delle conclusioni della ctu; nel motivo di appello, come trascritto, si fa riferimento ad una perizia depositata con la memoria ex art. 183 comma VI cpc e non alla specifica confutazione della ctu, disposta evidentemente in data successiva alla detta memoria, che la Corte ha ritenuto mancante nell'appello.

Non risulta quindi idoneamente impugnata la *ratio decidend*i mediante cui è stato ritenuto non specifico il motivo di appello.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3). Il terzo motivo è infondato, essendo corretta la sentenza impugnata in quanto conforme all'orientamento, affermato più volte da questa Corte- al quale il collegio intende dare continuità- a tenore del quale, a norma dell'art. 1832 cc, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ.rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (Cass., n. 6514/2007; n. 30000/2018).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro [redacted] per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Il Presidente

Dott. Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Diritto del Risparmio